

Torrevi



COMUNE DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

I Settore
Ufficio Legale
Prot. n. _____

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n.	<i>1702</i>
4 APR. 2006	
Cat. _____	Clas. _____
Fasc. _____	Sottofasc. _____

Modugno, 4 aprile '06
Al Dirigente I Settore
SEDE

OGGETTO: Vs. richiesta parere del 30 marzo 2006 prot. 16276. Protocollo operativo Società Quanta – concorso per 7 posti Vigile Urbanò.

In merito alla Vs. richiesta di parere legale, così come individuata in oggetto, lo scrivente Ufficio evidenzia quanto segue.

Dall'esame della normativa in materia di personale e concorsi pubblici (D.P.R. 487/94, D.lgs 127/97 e L. 328/1995) emerge come l'introduzione di criteri per lo snellimento dei concorsi, quale è la preselezione, deve avvenire, comunque, nel rispetto dei principi di trasparenza e tutela dei candidati.

Tanto, in particolare modo, per tutto ciò che concerne lo svolgimento della prova preselettiva, da cui dipende l'accesso del candidato alla fase successiva.

A prescindere da quel che concerne la modalità di organizzazione della fase preselettiva, sulla quale la scrivente non ritiene di doversi pronunciare poiché non è in possesso della documentazione necessaria e, soprattutto, poiché trattasi di elementi di diretta competenza dirigenziale, si ritiene opportuno soffermarsi sulla partecipazione della commissione esaminatrice in detta fase, così come prevista dal protocollo operativo trasmesso .

Tale necessità si evidenzia anche dal contenuto del protocollo stesso predisposto dalla Società Quanta, la quale, è bene ricordarlo, svolge una funzione di "ausilio" per l'esperimento della procedura preselettiva e non può certo sostituirsi alla Commissione esaminatrice, esercente una pubblica funzione.

Nel citato protocollo si prevede, a pena di esclusione, che i plichi contenenti gli elaborati del candidato devono essere consegnati in busta sigillata, la cui integrità viene attestata da due membri della commissione siglando la stessa busta; inoltre, viene posta in evidenza la necessità della commissione per il controllo circa il rispetto, da parte dei

candidati, della “scheda divieti”, pena l’esclusione dal concorso; infine, l’operato della commissione risulta rilevante per quanto concerne la correzione degli elaborati che, presupponendo una competenza specifica e determinando l’accesso del candidato alla fase successiva, risultano di esclusiva competenza della commissione esaminatrice.

Da tutto quanto esposto, infatti, deve tenersi ben presente che, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di avvalersi di società private per l’organizzazione informatica della procedura preselettiva, tali società svolgono meramente una funzione di ausilio alla commissione esaminatrice che, essendo dotata di specifica competenza nelle materie oggetto della prova e, tra l’altro, dell’autorità necessaria per la regolamentazione delle singole fasi in cui si articola la procedura concorsuale, svolge una funzione esclusiva e non sostituibile o delegabile ad altri soggetti.

Ciò comporta una adeguata tutela del candidato, anche nella fase della preselezione, determinando anche una minore possibilità dell’insorgere di contenziosi.

In poche parole, la commissione è garante del regolare svolgimento della prova, sia essa preselettiva o meno, e, a prescindere dall’aspetto relativo alla correzione degli elaborati, deve curare e sovrintendere tutte le fasi del concorso.

In riferimento può citarsi l’art. 5 della L. 328/95 che, in materia di concorso pubblico notarile, prevede espressamente che *.” la commissione esaminatrice sovrintende anche allo svolgimento della prova di preselezione.....”*.

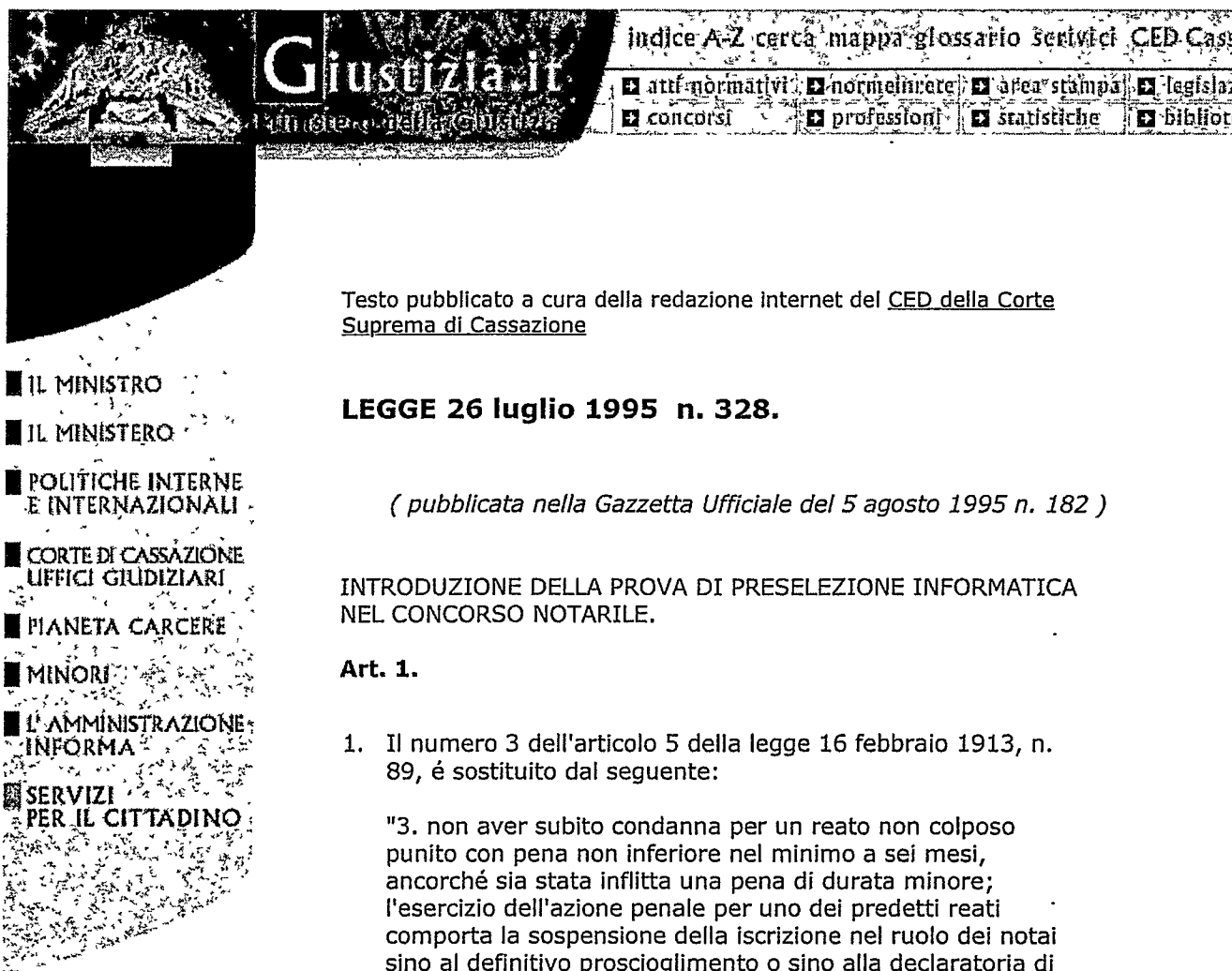
La figura di mera ausiliarità rivestita dalla società privata, in tema di organizzazione della fase preselettiva del concorso, è stata sottolineata, tra l’altro, da una recente sentenza del TAR Lazio – Roma n. 653/2006.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, si inviano Cordiali Saluti.

Il Responsabile Ufficio Legale

Avv. Cristina Carlucci





Giustizia.it
Ministero della Giustizia

indice A-Z cerca mappa glossario servizi CED Cass

☐ atti normativi
 ☐ norme in rete
 ☐ area stampa
 ☐ legislazione
☐ concorsi
 ☐ professioni
 ☐ statistiche
 ☐ biblioteche

■ IL MINISTRO
 ■ IL MINISTERO
 ■ POLITICHE INTERNE E INTERNAZIONALI
 ■ CORTE DI CASSAZIONE UFFICI GIUDIZIARI
 ■ PIANETA CARCERE
 ■ MINORI
 ■ L'AMMINISTRAZIONE INFORMATICA
 ■ SERVIZI PER IL CITTADINO

Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione

LEGGE 26 luglio 1995 n. 328.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1995 n. 182)

INTRODUZIONE DELLA PROVA DI PRESELEZIONE INFORMATICA NEL CONCORSO NOTARILE.

Art. 1.

1. Il numero 3 dell'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

"3. non aver subito condanna per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi, ancorché sia stata inflitta una pena di durata minore; l'esercizio dell'azione penale per uno dei predetti reati comporta la sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai sino al definitivo proscioglimento o sino alla declaratoria di estinzione del reato".

2. Il terzo comma dell' articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, è sostituito dal seguente:

"per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono:

- a. essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni; tuttavia l'esercizio dell'azione penale per un reato non colposo punito con pena inferiore nel minimo a sei mesi non impedisce la partecipazione al concorso;
- b. non aver compiuto gli anni quaranta alla data del bando di concorso;
- c. aver superato la prova di preselezione informatica".

3. Dopo l'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono inseriti i seguenti:

"Art. 5-bis.

1. Le prove scritte del concorso per la nomina a notaio, di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono precedute da una prova di preselezione eseguita con strumenti informatici e

con assegnazione ai candidati di domande con risposte multiple prefissate, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Alla prova di preselezione sono ammessi i candidati aventi i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358.
3. L'ammissione é deliberata dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del ministero di grazia e giustizia.
4. La prova di preselezione é sostenuta dai candidati prima delle prove scritte di ciascun concorso.
5. Dalla prova di preselezione sono esonerati coloro che hanno conseguito l'idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza.

Art. 5-ter.

1. La prova di preselezione si svolge, con cadenza annuale, a Roma in sede unica nazionale, anche per gruppi di candidati divisi per lettera.
2. La prova di preselezione é unica per ciascun candidato e verte sulle materie oggetto del concorso. I quesiti, in numero uguale per ciascun candidato, sono circoscritti a dati normativi, con esclusione di argomenti dottrinali e giurisprudenziali, e devono essere formulati in modo da assicurare parità di trattamento per i candidati.
3. Oltre ai candidati di cui al comma 5 dell'articolo 5-bis, é ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a novecento, secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione.
4. Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati classificati ex aequo rispetto all'ultimo che risulterebbe ammesso ai sensi del comma 3.

Art. 5-quater.

1. Presso il Ministero di grazia e giustizia é istituita la commissione permanente per la conservazione, la gestione e l'aggiornamento del sistema per la prova di preselezione del concorso per la nomina a notaio e del relativo archivio informatico dei quesiti. La commissione é formata dal direttore generale degli affari civili e delle libere professionali del ministero o da un suo delegato, dal direttore dell'ufficio notariato dello stesso ministero, dal presidente del consiglio nazionale del notariato o da un suo delegato e da sei notai nominati per non più di cinque anni con le modalità stabilite dal regolamento. La partecipazione alla commissione non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello

stato, né alcun tipo di rimborso spese.

2. I contenuti dell'archivio informatico dei quesiti non sono segreti".

4. All'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"il concorso per la nomina a notaio é bandito annualmente e nel bando sono indicati anche i giorni e il luogo di svolgimento della prova di preselezione.

La domanda di ammissione é unica tanto per la prova di preselezione quanto per le prove di esame".

5. All'articolo 13 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, come modificato dal regio decreto 2 maggio 1932, n. 496, é aggiunto, in fine, il seguente comma:

"la commissione esaminatrice sovrintende anche allo svolgimento della prova di preselezione di cui agli articoli 5-bis e 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni;"

6. Il ministro di grazia e giustizia é autorizzato ad emanare, con proprio decreto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento per l'attuazione degli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater della legge 16 febbraio 1913, n. 89, introdotti dal comma 3 del presente articolo, nonché per l'attuazione degli articoli 9 e 13 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e successive modificazioni, determinando, tra l'altro, le caratteristiche ed il contenuto dell'archivio dei quali per la prova di preselezione, i metodi di assegnazione dei quesiti a ciascun candidato, il conferimento dei punteggi, le modalità di formazione della graduatoria, le caratteristiche dei sistemi operativi e dei relativi elaborati e quant'altro attinente all'esecuzione della prova di preselezione ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento del sistema per la prova di preselezione.

7. Fino a quando non sarà operante il sistema per la prova di preselezione, l'ammissione alle prove scritte del concorso per la nomina a notaio continua ad essere disciplinata dalle norme precedentemente in vigore.

8. Il limite di età per l'ammissione al concorso per la nomina a notaio, di cui alla lettera b) del terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926; n. 1365, come modificato dal comma 2 del presente articolo, non é elevabile per alcuna causa prevista da disposizioni anteriori alla presente legge.

9. Per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge resta in vigore, per gli iscritti nel registro dei praticanti anteriormente alla medesima data di entrata in vigore, il limite di età di cinquanta anni per l'ammissione al concorso per la nomina a notaio.

10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge e, qualora più favorevoli delle disposizioni previgenti, anche ai fatti commessi in precedenza, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

11. É abrogato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello

Stato 26 aprile 1947, n. 498.

Art. 2.

1. Nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, sono nominati notai i candidati dichiarati idonei nel concorso per esame indetto con decreto del Ministro di grazia e giustizia del 7 maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale n. 40 del 21 maggio 1993, purché, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ancora in possesso dei requisiti richiesti per partecipare ai concorsi per la nomina a notaio.
2. Con decreto del Ministero di grazia e giustizia é disposta la pubblicazione delle sedi disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti ed é stabilito il termine entro il quale gli interessati devono indicare la sede di preferenza. Per l'assegnazione delle sedi si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 Ultima modifica: 28/11/2005

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio

Sezione I Quater

ha pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALE

sul ricorso n. 10714/04, proposto da Piroso Claudia, D'Ambrosio Alessandro, Cinelli Giancarlo, Malerba Calogero, Rubino Corrado, D'Auria Elena, Di Pietro Nicola Costantino, Santoro Raffaele, Borrelli Luigi, Lettere Luca, Nitti Michele, Amoruso Antonio, De Stephanis Tiziana, Stella Antonio, Sciarrieri Giuseppe, Madeo Domenico, Ruggiero Pasquale, De Pasquale Alessandro, Aldovino Antonio, Spognardi Francesco, Ventura Matteo, Guggino Dario, D'Ambrosio Vincenzo, Arcuri Pietro, Pacella Vitantonio, Anelli Deborah, Donato Davide, Munno Letizia, Areniello Dario, Lauria Mimma, Armentano Antonio, Mastrella Vincenzina, Caselli Domenico, Puleo Letterio, Carcarino Ida Francesca, Miscioscia Fabrizio, Iannazzone Antonio e Lombardi Pierangelo, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Maria Immacolata Amoruso e Fabrizio Casella ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, situato in Roma, Piazzale Clodio n. 56;

contro

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

dei provvedimenti non identificati e mai notificati dei quali i ricorrenti apprendevano il contenuto in diverse date mediante accesso ad internet, al sito www.polizia-penitenziaria.it, con i quali veniva disposta la di loro non idoneità alle prove successive a quella preselettiva dagli stessi sostenuta relativamente al concorso pubblico per n. 271 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria, pubblicato nella G.U. - 4^a serie speciale "Concorsi ed Esami" n. 22 del 18.3.2003, nonché degli atti interni alla Commissione Concorsi con i quali veniva disposto il punteggio minimo per l'ammissione alle prove successive pari a 6,00, nonché di ogni atto presupposto, connesso a quelli impugnati;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Visti le memorie e i documenti prodotti dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 2 dicembre 2005, il Primo Referendario Antonella Mangia; uditi, altresì, i difensori delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Fatto - Diritto

P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Attraverso il ricorso in esame, notificato in data 26 ottobre 2004, si impugnano i provvedimenti con i quali i ricorrenti sono stati giudicati non idonei al termine della prova preselettiva prevista dall'art. 7 del bando di concorso pubblico per 271 posti di allievo vice ispettore nel ruolo degli Ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria, pubblicato nella G.U. - 4^a Serie speciale "Concorsi ed esami" n. 22 del 18.3.2003.

Avverso le predette inidoneità, riconducibili all'insufficiente punteggio riportato - ricompreso tra 4 e 6 - nella prova di cui trattasi (costituita da un questionario contenente ottanta domande a risposta multipla, vertenti su elementi di diritto penale, di diritto processuale penale, di diritto penitenziario, di diritto costituzionale, di diritto amministrativo e civile nonché su elementi attinenti all'ordinamento dell'Amministrazione Penitenziaria), vengono proposti i seguenti motivi di gravame:

Violazione di legge P.C.D. del 18.3.2003 art. 7 comma 3 D.P.R. n. 487 del 1994 art. 7; Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Manifesta ingiustizia; Eccesso di potere per violazione del principio del buon andamento, di legalità, imparzialità dell'attività amministrativa (art. 97 Cost.). I quesiti posti ai ricorrenti nelle prove preliminari sono stati di difficoltà non compatibile con il titolo di studio richiesto per il concorso in questione (diploma di istruzione secondaria di secondo grado) e con la previsione del bando, che richiedeva la conoscenza di meri "elementi" di determinate materie giuridiche. Delle domande poste (80) in ogni questionario, circa 70 erano piuttosto difficili, delle 70 almeno 30 particolarmente difficili; in sostanza, mediamente circa il 40% delle domande non richiedeva una preparazione da "elementi" ma una preparazione approfondita delle materie. Da un esame comparativo fra i questionari sottoposti ai ricorrenti e quelli sottoposti per il concorso di vice commissario, per il quale era richiesta la laurea, questi ultimi risultano di gran

lunga più semplici. In conclusione, l'analisi delle domande del concorso de quo consente di affermare che i questionari sottoposti ai ricorrenti sono stati predisposti in evidente violazione di quanto previsto dall'art. 7 del bando di concorso. L'abbassamento del punteggio relativo alla idoneità da 6,00 a 4,00 consentirebbe l'ammissione di ulteriori candidati alle prove successive, consentendo perciò all'Amministrazione di poter contare su un numero maggiore di candidati da selezionare.

Con atto depositato in data 13 dicembre 2004 si è costituita l'Amministrazione intimata, la quale, con successiva memoria, prodotta in data 15 dicembre 2004, dopo aver fatto presente che il sig. Sciarrieri Giuseppe "non ha neanche presentato domanda di partecipazione al concorso", ha supportato la legittimità dei provvedimenti impugnati per mezzo delle seguenti argomentazioni: - il contenuto delle locuzioni riportate per definire cosa debba intendersi per "elementi" è generico; - tale genericità richiede la presa in considerazione del contesto storico, culturale, letterale e, innanzitutto, del fine dell'insieme delle circostanze di riferimento nelle quali le suddette locuzioni sono inserite ed utilizzate; - ciò premesso, dall'art. 14, comma 1, lett. b), numero 3, della Legge n. 395 del 1990 (il quale attribuisce agli ispettori, tra l'altro, funzioni di direzione, di indirizzo e di coordinamento di unità operative e la responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati perseguiti) è facile evincere la necessità per gli appartenenti al ruolo degli ispettori, compresi i vice ispettori, del possesso di conoscenze giuridiche che non possono ridursi nelle più semplici ed elementari nozioni di diritto, anche perché, se così fosse, gli appartenenti ai ruoli inferiori non dovrebbero possedere alcuna conoscenza giuridica; - gli appartenenti al ruolo ispettori svolgono anche funzioni di P.G.; - l'Amministrazione Penitenziaria non fornisce alcuna indicazione sui testi da utilizzare per la partecipazione ai concorsi; - le domande sottoposte ai candidati non possono certo dirsi estranee alle materie di esame previste dal bando di concorso, né può sostenersi che le stesse siano state formulate in modo manifestamente irrazionale o da non determinare un'adequata, razionale ed obiettiva selezione dei candidati; - in relazione al sig. Sciarrieri, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

In allegato a tale memoria risulta, tra l'altro, prodotto il verbale n. 1, relativo alla riunione della Commissione esaminatrice in data 23 gennaio 2004. In tale verbale si dà atto della partecipazione del sig. Giuliano Pasqualotto in qualità di rappresentante della Ditta Consulting s.r.l., "società aggiudicataria incaricata di predisporre i questionari relativi alla prova di esame relativa al concorso in argomento"; nello stesso verbale vengono precisati il numero dei questionari da predisporre, le modalità di materiale predisposizione delle schede, con timbro della Commissione ed etichette adesive con codici a barre, nonché la quantificazione ed i criteri per l'assegnazione dei punteggi, mentre non si riscontra alcuna indicazione in ordine ai criteri da osservare al fine della formulazione dei quesiti di cui in questa sede si contesta la conformità alle previsioni del bando di concorso.

Con ordinanza n. 6819/2004, questo Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione.

Con atto depositato in data 4 ottobre 2005, i difensori dei ricorrenti hanno chiesto la riunione del presente ricorso con i ricorsi n. 9563/2004 e n. 12867/2004.

Con memoria depositata in data 18 novembre 2005 i ricorrenti hanno evidenziato che grava sull'Amministrazione l'onere di dimostrare la data di "ricezione" del provvedimento e ribadito la violazione dell'art. 7 del bando di concorso perché richiedere una preparazione su "elementi" è cosa molto diversa che richiedere una preparazione sull'intera materia.

All'udienza pubblica del 2 dicembre 2005 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2. Sulla base delle opposte argomentazioni e delle circostanze sopra sintetizzate, il Collegio ritiene necessario disporre sia l'integrazione del contraddittorio (previo riconoscimento di errore scusabile per omessa notifica ad almeno un controinteressato), sia accertamenti in via istruttoria, al fine di integrare la documentazione in atti.

2.1. Sotto il primo profilo, va sottolineato come le censure proposte configurino non un'erronea applicazione dei parametri prefissati con riferimento specifico alla situazione dei ricorrenti, ma un'illegittima predeterminazione dei parametri stessi, in modo tale da provocare una lesione della situazione soggettiva protetta dedotta in giudizio solo come effetto di una generalizzata invalidità dell'intera procedura, avviata dall'Amministrazione per effettuare le prove preselettive di cui trattasi. Il richiesto annullamento del giudizio di non idoneità, riferito agli odierni ricorrenti, può essere, dunque, pronunciato solo per vizio di procedura che invalidi l'intero svolgimento delle prove preselettive e ne imponga la rinnovazione, a partire dalla fase in cui l'illegittimità venga rilevata (nel caso di specie: predisposizione dei quesiti a risposta multipla, con criteri tali da non rispettare - secondo la prospettiva difensiva dei ricorrenti - le prescrizioni del bando di concorso).

L'utilità finale perseguita - ammissione alle prove concorsuali vere è proprie - è subordinata, infatti, ad una fase prodromica (quella delle prove preselettive) alla cui corretta impostazione e regolare svolgimento corrisponde un interesse legittimo: la lesione di tale interesse non può comportare ammissione al concorso, ma ripristino della legalità violata attraverso rinnovato espletamento delle prove che risultassero viziate.

Detta rinnovazione procedurale, d'altra parte, non può che implicare annullamento delle prove stesse nei confronti di tutti i candidati, ivi compresi quelli che, avendo riportato un punteggio sufficiente, sono già stati ammessi alla procedura concorsuale, alla data di discussione del ricorso ancora in corso di svolgimento (circa l'impossibilità di un accertamento meramente incidentale di illegittimità dell'atto presupposto, con conseguente necessaria estensione a tale atto della caducazione dell'atto applicativo cfr. Cons. St., sez. V, 27.11.1989, n. 772 e 10.2.2004, n. 482; sez. VI, 18.6.2002, n. 3338; TAR Sicilia, Catania, 11.12.2003, n. 2009).

Per quanto sopra, il Collegio ritiene che sussista una posizione di controinteresse di tutti i candidati ammessi, da individuare nominativamente ai fini dell'integrazione del contraddittorio (cfr. C.d.S., Sez. V, sent. n. 3276 del 21 giugno 2005), con successiva notifica dell'impugnativa ad almeno tre di essi ed autorizzazione ad integrare detta notifica per pubblici proclami, nei termini precisati in dispositivo.

Quanto alla omessa notifica ad almeno uno dei predetti controinteressati, il Collegio ritiene che possa riconoscersi la sussistenza di errore scusabile, tenuto conto del consolidato indirizzo giurisprudenziale, che nega la presenza di soggetti controinteressati prima della pubblicazione della graduatoria finale del concorso, di cui - quando le censure proposte siano inevitabilmente caducatorie dell'atto conclusivo della procedura - si impone pure l'impugnazione, a pena di improcedibilità del ricorso già proposto avverso la singola esclusione (cfr., fra le tante, Cons. St., sez. V, 10.2.2004, n. 482, 3.10.2002, n. 5196 e 26.9.2000, n. 5092; sez. VI, 1.10.2003, n. 5702 e 9.12.2003, n. 8089; TAR Lazio, Roma, sez. I, 30.12.2003, n. 13465).

Ad avviso del Collegio, deve essere riconosciuta la peculiarità della situazione riconducibile alla fase preselettiva, finalizzata a restringere il numero dei candidati da ammettere alle prove concorsuali vere e proprie: tale sub-procedura, strettamente connessa ma parzialmente autonoma da quella concorsuale successiva, vede posizioni di controinteresse già formalizzate, una volta individuati gli idonei alla seconda fase di selezione, trattandosi di soggetti che hanno già concretizzato l'utilità perseguita, accedendo appunto a detta selezione per l'assegnazione dei posti messi a concorso.

Può ravvisarsi, tuttavia, la scusabilità dell'errore in cui sia incorso il difensore: la relativamente recente diffusione di prove d'esame preliminari può avere infatti determinato qualche incertezza sugli strumenti di tutela da utilizzare in rapporto alla fattispecie concreta, in una dimensione di "giusto processo" che esige il contraddittorio, ma in termini che limitino al massimo tecnicismi puramente formalistici, tali da restringere il diritto di difesa dell'interessato; non a caso, è stato prescritto che gli atti amministrativi rechino chiara indicazione dell'Autorità Giudiziaria a cui ricorrere e dei relativi termini (cfr., per il principio, Cons. St., Ad. Plen., 14.2.01, n. 1; Cons. St., sez. VI, 25.3.1999, n. 320; CSI, 27.3.01, n. 153; TAR Lazio, Roma, sez. III, 27.2.01, n. 1492; TAR Basilicata, 3.4.01, n. 246; TAR Puglia, Bari, 26.4.01, n. 1284).

Per le ragioni esposte, viene superata l'eccezione di inammissibilità, sollevabile d'ufficio, per omessa notifica del ricorso ad almeno un controinteressato, e deve conseguentemente essere disposta l'integrazione del contraddittorio - ai sensi dell'art. 21, comma 1, Legge n. 1034 del 1971 e nei modi di cui agli artt. 137 e seguenti coD.P.R.oc.civ. - nei confronti di tutti i soggetti che abbiano superato la prova preselettiva di cui si discute.

2.2. Quanto alla documentazione, da porre a base della decisione di merito, il Collegio avverte la necessità di acquisire una relazione di chiarimenti in ordine alla partecipazione del sig. Sciarriero Giuseppe al concorso, oggetto di contestazione da parte del Ministero, supportata - in caso di riscontro positivo

- da idonea e pertinente documentazione.

Avverte, ancora, l'esigenza di acquisire gli atti riportanti i quesiti in contestazione nonché gli atti relativi alla predisposizione degli stessi da parte della Ditta CSF Consulting s.r.l., all'aggiudicazione di tale adempimento ed all'eventuale previa fissazione di criteri per la formulazione di quesiti tali da accertare la conoscenza, da parte dei candidati, di meri "elementi" delle discipline di riferimento: quanto sopra anche attraverso verbali o relazioni in cui la CSF Consulting renda conto dei criteri applicati e delle modalità seguite per la predisposizione di quesiti idonei ad operare la preselezione di condidati in possesso del titolo di studio richiesto dal bando, con precisazione della sussistenza o meno di istruzioni preventive o di successivo controllo in ordine ai criteri anzidetti da parte della Commissione esaminatrice. Si avverte, altresì, la necessità di acquisire copia dei questionari utilizzati per la prova preselettiva relativa a concorsi banditi per posti nel ruolo immediatamente superiore a quella di ispettore, con relativo bando di concorso.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I quater - riservata al definitivo ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese - statuisce:

- ORDINA ai ricorrenti di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati risultati idonei alle prove preselettive del concorso a 271 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo della Polizia Penitenziaria, pubblicato in G.U. 4^a Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 22 del 18.3.2003, autorizzando contestualmente il ricorso alla procedura per pubblici proclami ex art. 14 del R.D. n. 642 del 1907, previa individuazione nominativa integrale dei controinteressati, entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta), decorrenti dal ricevimento della comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza, fatta salva la notifica individuale ad almeno tre dei predetti soggetti, come precisato in motivazione; la prova della notifica dovrà essere data mediante deposito degli atti relativi nella Segreteria di questo Tribunale entro i successivi 15 giorni;

- ORDINA al ricorrente Sciarrieri Giuseppe di produrre una relazione di chiarimenti in ordine alla propria partecipazione al concorso indicato nel precedente alinea e, dunque, in relazione alla partecipazione alle prove preselettive in contestazione, supportata da idonea e pertinente documentazione;

- ORDINA al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di depositare presso la Segreteria di questo Tribunale - Sezione I Quater - la documentazione pure specificata in motivazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza, o dalla notifica della stessa a cura della parte più diligente.

RINVIA ogni ulteriore statuizione in ordine alla presente controversia, inclusa

12/04/2006

quella relativa alle spese, all'udienza pubblica del 12 maggio 2006.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 2 dicembre 2005, con l'intervento dei Magistrati:

Dott.ssa Gabriella De Michele Presidente f.f.

Dott. Giancarlo Luttazi Consigliere

Dott.ssa Antonella Mangia I Ref.-Relatore - Estensore

Copyright 2006 Wolters Kluwer Italia Professionale S.p.A. All rights reserved.



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

I SETTORE SEGRETERIA - AA.GG. - PERSONALE - SISTEMI INFORMATICI
SERVIZIO PERSONALE

Prot. 0016276

Modugno, 30 marzo 2006

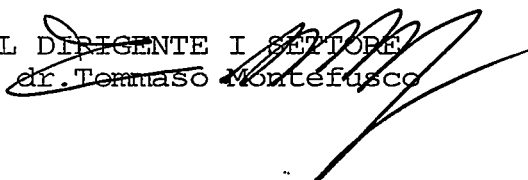
All'Ufficio Legale

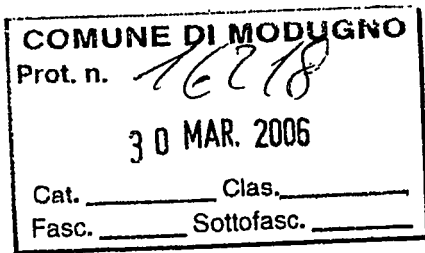
S E D E

Oggetto: richiesta parere.

In allegato alla presente, si trasmette copia della nota prot.n.16218 del 30/03/2006 trasmessa dalla Società QUANTA, con invito ad esprimere parere in merito al Protocollo operativo del Concorso per 7 posti per Vigile Urbano a tempo determinato, nel più breve tempo possibile.

IL DIRIGENTE I SETTORE
dr. Tommaso Montefusco





Spett.le
Comune di Modugno
Piazza del Popolo, 16
70026 Modugno (Ba)

Al Presidente della Commissione
Dott. Tommaso Montefusco

Protocollo operativo Concorso Comune di Modugno

Classe identificativa: 07 posti per Vigile Urbano a Tempo Determinato

1. PREMESSA

Con riferimento alla Vostra determina del 09.12.2005 n° 1320 e ai fini di acquisire documentazione indispensabile per il proseguo delle operazioni relative la selezione in oggetto Vi evidenziamo le modalità operative che la ns società seguirà.

Tali modalità avranno inizio solo a far data dalla firma del presente documento per accettazione .

2. INTRODUZIONE

Premesso che

la Ns società è stata incaricata di svolgere *esclusivamente* la procedura di preselezione dei candidati attraverso la somministrazione di un questionario costituito da quiz a risposta multipla formulato sulle seguenti materie indicate da bando :

- Elementi di diritto amministrativo
- Codice della strada e relativo regolamento di attuazione
- Nozioni di legislazione comunale

e

1. che da informazioni richiestevi relative all'ultimo punto (Nozioni di legislazione comunale) ci è stato da Voi indicato che il riferimento è alla legislazione in materia di enti locali e **non** alla normazione secondaria specifica del Vs Comune;

2. che il numero dei candidati da Voi ritenuti idonei (ammessi) per lo svolgimento delle prove è di **858** e verso i quali pertanto si indirizza il lavoro sotto elencato lavoro;

vi indichiamo a mezzo del presente protocollo le modalità operative con le quali si procederà alla gestione del Concorso su indicato.

L'intervento si articola in 3 momenti :

- a. Acquisizione dati
- b. Somministrazione e correzione di test: finalizzata ad individuare, all'interno dei candidati che hanno presentato la domanda e ritenuti formalmente idonei dalla Commissione istituita dal Comune di Modugno, una rosa di candidati da avviare alla successiva prova orale.
La valutazione delle prove selettive avverrà con il supporto di specifici strumenti elettronici.
- c. Presentazione graduatoria: finalizzata ad individuare all'interno dei partecipanti alla precedente prova di pre-selezione (test) una graduatoria in funzione dei risultati dei test da presentare al Comune di Modugno per le fasi successive della selezione che verranno direttamente gestite dalla Commissione istituita.

E si sviluppa secondo le seguenti attività specifiche:

- Acquisizione dal Vs Spett.le Ente della documentazione relativa i dati dei candidati iscritti e risultanti (da Vs precedente valutazione) idonei a sostenere la prova.
- Progettazione e stampa di **FOGLIO ANAGRAFICA** completo di dati da voi indicati al punto precedente e di codice a barre prestampato attraverso generazione dello stesso da programma definito da Quanta S.p.A.
- Progettazione ed elaborazione delle prove di preselezione così strutturate: 70 quiz (per ogni gruppo di concorrenti) per un totale di 140 quiz a risposta multipla calibrati e suddivisi in relazione alle materie indicate in bando relativamente alla prova scritta.
- Stampa delle prove e preparazione dei plichi :
 - 858 plichi domande
 - 858 fogli risposte
 - 858 codici a barre doppi
 - 858 buste formato A4
 - 858 buste formato 12X18
- Progettazione ed organizzazione del personale che svolgerà attività di accoglienza e riconoscimento dei candidati nelle aule in cui verranno somministrate le prove.
- Coordinamento delle attività di somministrazione delle prove che verrà fatta da ns. personale e/o da personale fornito dal Comune di Modugno.
- Coordinamento delle attività di controllo durante le prove.

- Correzione delle prove con l'utilizzo di strumentazione dedicata (lettori ottici per la correzione automatica) alla presenza delle Commissioni istituite dal Comune di Modugno.
- Elaborazione e consegna dei risultati delle prove corrette

2. RISULTATI ATTESI E MODALITA' OPERATIVE DELL'INTERVENTO

Oltre all'attività sopra evidenziata, Quanta si occuperà delle attività di seguito evidenziate:

- somministrazione delle prove selettive (test);
- valutazione degli esiti delle prove somministrate;
- costruzione delle graduatoria;
- consegna alla commissione di tutto il materiale: domande di partecipazione, elaborati e graduatoria finale.

Quanta non si occuperà e quindi saranno a carico del Comune di Modugno le seguenti attività ed i costi connessi:

- Individuazione e organizzazione logistica dei locali atti alla somministrazione di tutte le prove.
- Materiale per l'espletamento delle prove (carta, penne, buste).
- Comunicazioni ai candidati (raccomandate A.R.) sia precedenti che successive la prova.
- Personale di assistenza alle prove (fatta eccezione per quelli garantiti da Quanta che consisteranno nel numero di 8).

3. TEMPI E DURATA DELL'INTERVENTO

Si fa presente che eventuali rallentamenti generati da esigenze specifiche del Comune di Modugno o legati ad eventi esterni non attribuibili a Quanta potrebbero generare un allungamento dei tempi stimati.

1.1 Documentazione predisposta da Quanta S.p.A.

Per la prova scritta del concorso saranno utilizzati test a risposta multipla con 4 opzioni di risposta ciascuno.

I test generati avranno ad oggetto esclusivamente le materie previste nel bando.

Le prove saranno di " peso uguale " tra un gruppo di concorrenti e l'altro e tutte diverse nel contenuto le une dalle altre.

Avremo pertanto un plico domande costituito di n. 10-11 pagine di cui la prima conterrà le istruzioni di compilazione, le successive domande numerate e le relative 4 risposte, corrispondenti alle lettere a) b) c)

d)). Il plico domande conterrà **70** domande conseguenti. Oltre al plico domande avremo un singolo foglio risposte dove il candidato segnerà con penna consegnatagli dal Comune la risposta esatta.

Inoltre altri documenti predisposti sono :

- ✓ i 2 codici a barre autoadesivi che dovranno essere apposti dal candidato sulla scheda identificativa, sul plico domande e sul foglio risposte ;
- ✓ Scheda indicazioni e divieti che chiameremo scheda divieti da consegnarsi al candidato insieme alla scheda identificativa.

2. MODALITA OPERATIVE E PROCEDURE

2.1 Identificazione del candidato

Al momento dell' avvenuta identificazione verrà consegnata al candidato, ad opera degli incaricati di Quanta A.P.L. Spa :

- ✓ una scheda identificativa contenente un codice a barre prestampato in alto a sinistra attribuito al candidato dal Comune e uno spazio in alto a destra per apporre successivamente il codice a barre autoadesivo.
- ✓ una Busta formato 12X18 autoadesiva nella quale inserire la scheda identificativa, che verrà inserita a sua volta nella Busta formato A4 che verrà consegnata da nostri incaricati all' ingresso in aula.
- ✓ La scheda divieti.

Il candidato a questo punto sarà indirizzato in aula.

2.2. Ingresso in Aula

All'ingresso in Aula al candidato sarà consegnato il foglio divieti e penna.

2.3 Chiusura Aula e indicazioni orali del Presidente

Successivamente alla comunicazione di termine delle ammissioni comunicate al Presidente dagli incaricati del Comune di Modugno che si occupano dell'identificazione si procederà alla chiusura delle porte dell' aula e un responsabile Quanta darà indicazioni in merito alla procedura da seguire per il corretto svolgimento della prova.

In particolare il responsabile Quanta esplicherà :

- ✓ I casi di annullamento della prova (Leggerà la scheda divieti)
- ✓ Il contenuto delle 2 buste (Busta opaca e Busta prove)
- ✓ Le modalità della compilazione (Leggerà il primo foglio del Plico domande)

✓ Le priorità da seguire nella compilazione :

- 1) Estrarre la targhetta dei tre codici a barre ed apporli rispettivamente sulla scheda identificativa, sul primo foglio del plico domande e sul foglio risposta negli appositi spazi .
- 2) Procedere alla compilazione dei test
- 3) Al termine del tempo che sarà di 50 minuti ,i candidati dovranno smettere immediatamente la compilazione dei test e lasciare sul tavolo in vista il Plico domande e il Foglio risposte che una volta controllati nella regolarità dalle Commissioni e dal personale Quanta potranno essere inseriti nella Busta prove e ritirati dal suddetto personale.

Alla fine di tali indicazioni il responsabile Quanta farà consegnare la seguente documentazione:

- la Busta prove contenente il Plico domande, il Foglio risposte e i tre codici a barre autoadesivi. Tale documentazione sarà consegnata in busta sigillata.

In questa fase è necessario il controllo congiunto del personale Quanta e delle Commissioni affinché i candidati rispettino le indicazioni della scheda divieti.

Avvenuta la consegna a tutti i candidati si dar avvio mediante indicazione di via alla prova.

2.4 Fase finale- Consegna Prove

Alla conclusione del tempo- prove le Commissioni ed il personale Quanta inizieranno il controllo e il ritiro delle buste prova. Tutte le buste dovranno essere controfirmate da 2 membri della commissione ed inserite nell apposito contenitore sulle cui pareti esterne dovrà essere scritta la classe e l identificativo specifico del Concorso. Il primo plico di ogni contenitore dovrà corrispondere ad apposita busta A4 contenente un plico domande e un foglio risposte esatte inserito dal personale Quanta all'inizio della prove.

Il Presidente della Commissione controllerà che tutte le operazioni su indicate si svolgano in modo regolare. Al termine dell'inserimento delle buste prova il contenitore sarà controfirmato nei singoli lati da almeno 2 membri della commissione. A quel punto si procederà alla chiusura mediante apposizione di sigilli in ceralacca.

I contenitori così formati saranno consegnati per la custodia ai vigili urbani addetti al ritiro. Da quel momento sino ai giorni di correzione delle prove la custodia sarà affidata interamente al Comune di Modugno.

Le date delle correzione dei compiti saranno stabilite con il Vs Spett.le Ente compatibilmente con la disponibilità delle commissioni nonché dei nostri incaricati addetti alle operazioni.

Occorrerà pertanto stabilire tali date in un secondo momento visto lo slittamento delle date di svolgimento del concorso da voi indicate e non preventivate, al fine di evitare accavallamenti di altre selezioni dei nostri operatori.

Le graduatorie finali saranno consegnate in formato cartaceo ed elettronico per la successiva pubblicazione delle stesse a Vs carico sul sito Internet www.comune.modugno.ba.it/.

Al termine delle correzioni che si svolgeranno alla presenza e nelle sedi stabilite in accordo con il Vs Spett.le Ente, sarà sottoposta alla commissione apposita documentazione di conformità del lavoro eseguito a conferma della chiusura dei lavori e di decorrenza del termine di pagamento che è stabilito a 30 giorni data fattura.

Bari, lì 30 Marzo 2006

Per accettazione

LEGGI	SCRIVI					HELP
rispondi	rispondi a tutti	inoltra	stampa	 cestina	successivo >>	

Da: mmaffei@quanta.com  aggiungi a rubrica  posta indesiderata

Inviato il: 04/04/2006 11:33

A: <tommaso.montefusco@tin.it>

Cc:

Oggetto: I: Invio informazioni per Montefusco ▶ dettagli mail

Allegati:  Art.14 DPR.doc (29K)

-----Messaggio originale-----

Da: Attilio Miletto [mailto:amiletti@quanta.com]

Inviato: martedì 4 aprile 2006 11.23

A: mmaffei@quanta.com

Oggetto: Invio informazioni per Montefusco

Priorità: Alta

ti allego le informazioni richieste.

L'art 12 e il 14 danno indicazioni precise sulla questione in ballo e nei commi che ti allego è specificato ciò che la commissione deve fare e quando deve essere presente.

Ho sottolineato in rosso le parti interessate al caso. Ciao

torna indietro

TAR. LAZIO ROMA Sez. I Decret sent. 653/06

D.P.R. 487/94

Art. 13 Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte.

Comma 5. *La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.*

Art. 14 Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte.

1. *La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime ..omissis*

4. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame e comunque non oltre le ventiquattro ore si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver staccata la relativa linguetta numerata. Tale operazione è effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni.

5. I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame.

6. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.

7. I pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quelle della commissione esaminatrice ed i relativi verbali sono custoditi dal presidente del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi in plico raccomandato per il tramite del capo dell'ufficio periferico al presidente della commissione dell'amministrazione interessata, al termine delle prove scritte.

15. Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie.

1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Ulteriori norme sulle commissioni

2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono farne parte, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all'art. 29 del sopra citato decreto legislativo. Nel rispetto di tali principi, esse, in particolare, sono così composte:

a) per i concorsi ai profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori: da un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale od equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla ottava qualifica funzionale o, in carenza, da un impiegato di settima qualifica. Per gli enti locali territoriali la presidenza delle commissioni di concorsi può essere assunta anche da un dirigente della stessa amministrazione o di altro ente territoriale ;

b) per i concorsi per la quinta e la sesta qualifica o categoria: da un dirigente o equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla settima qualifica o categoria;

c) per le prove selettive previste dal capo terzo del presente regolamento, relative a quei profili per il cui accesso si fa ricorso all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , e successive modifiche ed integrazioni: da un dirigente con funzioni di presidente e da due esperti nelle materie oggetto della selezione; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla sesta qualifica o categoria .

3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unità, con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero inferiore a 500 .

4. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalgia ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

5. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi.

6. Alle commissioni di cui al comma 2, lettere a) e b), del presente articolo possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie speciali .

7. Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione ovvero da un impiegato dell'amministrazione di qualifica o categoria non inferiore all'ottava, e costituita da due impiegati di qualifica o categoria non inferiore alla settima e da un segretario scelto tra gli impiegati di settima o sesta qualifica o categoria.

8. Gli impiegati nominati presidente e membri dei comitati di vigilanza sono scelti fra quelli in servizio nella sede di esame, a meno che, per giustificate esigenze di servizio, sia necessario destinare a tale funzione impiegati residenti in altra sede.

11. Adempimenti della commissione.

1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

4. All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi o del piego contenente i temi, e nel primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.

5. Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, o all'amministrazione o ente che ha proceduto all'emanazione del bando di concorso e per conoscenza al Dipartimento della funzione pubblica.